ARPAE

Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia

dell'Emilia - Romagna

*** * ***

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2024-396 del 24/01/2024
Oggetto	D.LGS n. 152/2006 e smi, artt. 208 e 184-quater - LR 13/2015 - AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE DEL MARE CENTRO SETTENTRIONALE CON SEDE LEGALE IN COMUNE DI RAVENNA, VIA ANTICO SQUERO n. 31 - AUTORIZZAZIONE UNICA PER IL NUOVO IMPIANTO DI RECUPERO (R13-R5) DI RIFIUTI NON PERICOLOSI COSTITUITI DA MATERIALI DI DRAGAGGIO DA REALIZZARE IN COMUNE DI RAVENNA, IN ZONA PORTUALE ADIACENTE ALLA PIALASSA DEI PIOMBONI CON ACCESSO DA VIA G. VECCHI
Proposta	n. PDET-AMB-2024-190 del 15/01/2024
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna
Dirigente adottante	Ermanno Errani

Questo giorno ventiquattro GENNAIO 2024 presso la sede di Via Marconi, 14 - 48124 Ravenna, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna, Ermanno Errani, determina quanto segue.

Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna

OGGETTO: D.Lgs n. 152/2006 e smi, artt. 208 e 184-quater – LR n. 13/2015 – **AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE DEL MARE ADRIATICO CENTRO-SETTENTRIONALE** CON SEDE LEGALE IN COMUNE DI RAVENNA, VIA ANTICO SQUERO n. 31 – **AUTORIZZAZIONE UNICA** PER IL **NUOVO IMPIANTO DI RECUPERO (R13-R5) DI RIFIUTI NON PERICOLOSI COSTITUITI DA MATERIALI DI DRAGAGGIO** DA REALIZZARE IN COMUNE DI RAVENNA, IN ZONA PORTUALE ADIACENTE ALLA PIALASSA DEI PIOMBONI CON ACCESSO DA VIA G. VECCHI

IL DIRIGENTE

VISTA la domanda di attivazione del procedimento di autorizzazione unica di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) relativo al progetto dell'impianto in oggetto avanzata dall'**Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico centro-settentrionale** (C.F. 92033190395) con sede legale in Comune di Ravenna, Via Antico Squero n. 31 (di seguito, AdSP) alla competente Regione Emilia-Romagna in data 26/01/2023 (ns. PG/2023/23046), comprensiva di **domanda di rilascio dell'Autorizzazione Unica (AU)** ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs n. 152/2006 e smi, comprensiva dei seguenti titoli abilitativi ambientali:

- autorizzazione allo scarico in acque superficiali (canale Piomboni) delle acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose, delle acque di prima pioggia e delle acque reflue di dilavamento provenienti dall'impianto, ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs n. 152/2006 e smi;
- autorizzazione alle emissioni in atmosfera diffuse, ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs n. 152/2006 e smi;

VISTO il *Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e smi* recante norme in materia ambientale, in particolare il Titolo I in materia di gestione dei rifiuti;

RICHIAMATO in particolare l'art. 208 del D.Lgs n. 152/2006 e smi recante disciplina dell'autorizzazione unica per impianti di recupero/smaltimento dei rifiuti;

VISTE altresì:

- la *Legge 7 aprile 2014, n. 56* recante disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni;
- la *Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13 e smi* recante riforma del sistema di governo territoriale e delle relative competenze, in coerenza con la Legge 7 aprile 2014, n. 56, che disciplina, tra l'altro, il riordino e l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di ambiente. Alla luce del rinnovato riparto di competenze, a far data dal 01/01/2016 la Regione esercita le funzioni amministrative in materia di gestione dei rifiuti tramite l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (ARPAE);
- la *Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1181 del 23 luglio 2018* di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla LR n. 13/2015 che individua strutture autorizzatorie articolate in sedi operative provinciali (Servizi Autorizzazioni e Concessioni) a cui competono i procedimenti/processi autorizzatori e concessori in materia di ambiente, di energia e gestione del demanio idrico;

PRESO ATTO che il progetto oggetto del procedimento unico di VIA prevede la realizzazione e l'esercizio di un **nuovo impianto di recupero (R13-R5) di rifiuti non pericolosi costituiti da materiali di dragaggio** (codice EER 170506) ai fini della cessazione della qualifica di rifiuto ai sensi dell'art. 184-quater del D.Lgs n. 152/2006 e smi, da realizzare in Comune di Ravenna, in zona portuale adiacente alla Pialassa dei Piomboni con accesso da Via G. Vecchi, composto da:

- sezione di conferimento e messa in riserva dei rifiuti in ingresso, con capacità massima istantanea di stoccaggio (R13) pari a 500.000 tonnellate;

- sezione di recupero mediante trattamento di soil-washing e chimico-fisico (R5) dei rifiuti, con l'ottenimento di materiali con diverse caratteristiche granulometriche (frazione sabbiosa grossolana e frazione argillosa-limosa fine) da destinare, cessando la qualifica di rifiuto, all'utilizzo in siti ai fini del rimodellamento ambientale;

e connessa sezione di depurazione delle acque reflue industriali derivanti dal processo di recupero dei rifiuti in impianto e relativo trattamento dei fanghi.
La potenzialità annua di trattamento dell'impianto è pari a 4.250.000 tonnellate/anno di rifiuti, con operatività massima pari a 16 h/giorno (da lunedì a sabato) per 300 giorni/anno. Si tratta prevalentemente di materiali di dragaggio del porto di Ravenna o comunque provenienti esclusivamente da altri porti presenti in Regione Emilia-Romagna;

VISTO l'art. 184-quater del D.Lgs n. 152/2006 e smi che costituisce norma speciale rispetto all'art. 184-ter dello stesso decreto recante disciplina generale per la cessazione della qualifica di rifiuto, indicandone le condizioni specifiche per i materiali di dragaggio sottoposti ad operazioni di recupero in impianti autorizzati;

RICHIAMATI i requisiti e le condizioni normativamente previsti dall'art. 184-quater del D.Lgs n. 152/2006 e smi ai fini della cessazione della qualifica di rifiuto tra cui, in particolare, la certezza dei siti di destinazione per l'utilizzo diretto, anche ai fini del riuso o rimodellamento ambientale, dei materiali di dragaggio sottoposti ad operazioni di recupero in impianti autorizzati, senza rischi per le matrici ambientali interessate e in particolare senza determinare contaminazione delle acque sotterranee e superficiali;

PRESO ATTO che il proponente intende destinare i materiali di dragaggio sottoposti alle operazioni di recupero di materia in impianto (entrambe le frazioni ottenute: sabbiosa grossolana e argillosa-limosa fine, per complessivi 3.200.000 m^3, attesa una percentuale di recupero del 77%) all'utilizzo in due aree di cava per il tombamento totale di parte degli invasi, ai fini della restituzione ad uso agricolo delle aree di cava interessate, come da relativi piani di sistemazione finale. Per la disponibilità dei siti di destinazione individuati (area di cava "Cavallina" sita in Comune di Ravenna, località Camerlona e area di cava "Morina" sita in Comune di Ravenna, località Lido Adriano) risultano già sottoscritti accordi tra le parti, fermo restando l'obbligo in capo ai titolari delle autorizzazioni all'esercizio delle attività estrattive interessate di provvedere all'esecuzione delle opere previste nei progetti di sistemazione finale e di apposito monitoraggio delle aree di cava. Entrambe le aree di cava presentano falde superficiali affioranti nei laghi oggetto di tombamento, ad elevata salinità;

ATTESO l'ottenimento di materiali, all'esito delle operazioni di recupero in impianto, con granulometria fine largamente prevalente rispetto alla frazione sabbiosa grossolana, vista la composizione dei materiali dragati nel porto di Ravenna e le relative previsioni di escavo dei fondali; situazione molto diversa potrebbe verificarsi per i materiali di dragaggio di altri porti del territorio regionale (turistici);

CHIARITO dal proponente con nota ns. PG/2023/107607 che il progetto del nuovo impianto di recupero di rifiuti non pericolosi costituiti da materiali di dragaggio oggetto del procedimento unico di VIA, anche denominato "*Hub portuale di Ravenna – Fase II, 4° stralcio*", rappresenta parte dell'intervento "*Hub portuale di Ravenna - Approfondimento canali Candiano e Baiona a -14,50 m in attuazione del P.R.P. vigente 2007; realizzazione e gestione impianto di trattamento materiali di risulta dall'escavo*" individuato con CUP C61J20000060005 nell'elenco di cui all'Allegato 1 al decreto del Ministero delle Infrastrutture e delle Mobilità Sostenibili del 13/08/2021, n. 330, incluso nel programma di interventi infrastrutturali in ambito portuale sinergici e complementari al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e ammesso al finanziamento statale a valere sulle risorse del Piano Complementare (PNC);

CONSIDERATO che:

- il proponente è rappresentato da pubblica Amministrazione statale;
- AdSP, a norma della Legge n. 84/1994, amministra il Pubblico Demanio Marittimo nell'ambito della propria circoscrizione territoriale;
- l'impianto in progetto interessa un'area appartenente allo Stato, facente parte del Pubblico Demanio Marittimo ricadente nella circoscrizione territoriale di competenza della stessa AdSP. Si tratta dell'area attualmente occupata dalle casse di colmata denominate "Nadep Interna" e "Nadep Centrale"; restano da attuare da parte della stessa AdSP, ai fini di liberare gli spazi e

portare il sito alla configurazione assunta dal progetto oggetto del procedimento unico di VIA come stato ante-operam, gli interventi di svuotamento delle casse di colmata e di riprofilatura degli argini, previsti in altro progetto ma con fasi di cantiere contemporanee e possibili impatti cumulativi valutati in sede di PAUR;

- l'ingresso all'impianto verrà realizzato su via G. Vecchi mediante rimozione di parte dell'argine di coronamento dell'esistente cassa di colmata "Nadep Interna", di sufficiente larghezza per permettere il transito di mezzi pesanti. L'ingresso sarà protetto mediante cancello; l'argine di coronamento della cassa di colmata fungerà da perimetrazione naturale per l'intera area di impianto;
- il bacino di conferimento e stoccaggio dei rifiuti in ingresso, di volume utile pari a 435.000 m^3, verrà realizzato sfruttando l'esistente cassa di colmata "Nadep Centrale (resa disponibile con argini a quota + 8,5 m slm e fondo a + 0,5 m slm in relazione ai lavori oggetto di altro progetto da attuare da parte della stessa AdSP per lo svuotamento e la riprofilatura dei relativi argini), opportunamente impermeabilizzata con telo in HDPE posato su fondo e argini. Nell'area attualmente occupata dalla cassa di colmata "Nadep Interna" (resa disponibile con argini a quota + 5,0 m slm e fondo a + 2,05 m slm in relazione ai lavori oggetto di altro progetto da attuare da parte della stessa AdSP per lo svuotamento e la riprofilatura dei relativi argini), sorgeranno invece gli impianti di trattamento e gli edifici accessori (uffici, guardiania, ecc.);
- la costruzione dell'impianto prevede le seguenti fasi:
  1. realizzazione jet grouting;
  2. trattamento terreno mediante miscelazione con calce in trincee;
  3. trattamento del terreno in sito mediante additivazione a calce;
  4. realizzazione fondazioni e vasche;
  5. realizzazione impianto idraulico;
  6. completamento piazzale e viabilità;
  7. posa geomembrana in HDPE su fondo e argini del bacino di stoccaggio;
  8. completamento strutture impianto;
- i lavori di realizzazione dell'impianto in progetto inizieranno al termine degli interventi di svuotamento della cassa di colmata "Nadep Interna", con fasi di cantiere contemporanee ai restanti lavori di svuotamento della cassa di colmata "Nadep Centrale" e di riprofilatura degli argini;
- ai sensi dell'art. 10 della LR n. 15/2013, le opere pubbliche, da eseguirsi da amministrazioni statali o comunque insistenti su aree del demanio statale, da realizzarsi dagli enti istituzionalmente competenti, non sono soggette a titolo abilitativo edilizio quali permesso di costruire, SCIA;
- si rilevano interferenze del progetto con sottoservizi di proprietà Snam Rete Gas SpA;
- attesa la gestione dell'impianto da parte di AdSP, non sussiste la necessità di acquisire la concessione per gli scarichi idrici nel canale Piomboni derivanti dall'impianto in oggetto, di competenza della stessa amministrazione;
- il fabbisogno termico dell'impianto verrà garantito tramite consumo di energia elettrica prodotta dall'impianto fotovoltaico di potenza pari a 10,8 kWp previsto sul tetto dell'edificio servizi. Non è previsto alcun prelievo di gas dalla rete;
- non è soggetto ad autorizzazione espressa ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs n. 152/2006 e smi, lo scarico in pubblica fognatura delle acque reflue domestiche derivanti dall'impianto, sempre ammesso ai sensi dell'art. 107, comma 2) del D.Lgs n. 152/2006 e smi nel rispetto del regolamento del gestore del Servizio Idrico Integrato (HERA SpA);

DATO ATTO che:

- la richiedente AdSP si configura soggetto pubblico ai sensi dell'art. 83 del D.Lgs n. 159/2011 e smi, per cui opera la clausola di esonero dall'obbligo di richiedere la documentazione antimafia;
- il rilascio dell'AU in oggetto costituisce endoprocedimento della procedura di autorizzazione unica di VIA di competenza regionale (PAUR) ai sensi del Titolo III della Parte II del D.Lgs n. 152/2006 e smi e della LR n. 4/2018, previa istruttoria del Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di ARPAE territorialmente competente;
- la Regione Emilia–Romagna comunicava l'avvenuta pubblicazione sul proprio sito web in data 26/01/2023 della documentazione oggetto di PAUR ai fini della verifica di completezza (ns. PG/2023/23735);

- la verifica di completezza con esito negativo comportava l'esigenza di richiedere integrazioni documentali in data 06/03/2023 (ns. PG/2023/39828);
- a seguito della presentazione da parte del proponente in data 04/04/2023 della documentazione integrativa richiesta (ns. PG/2023/59361, PG/2023/59362, PG/2023/59364, PG/2023/59402, PG/2023/59412, PG/2023/59421, PG/2023/59422), come successivamente integrata a titolo volontario in data 18/04/2023 (ns. PG/2023/67684) e in data 19/04/2023 (ns. PG/2023/68511), veniva esperita con esito positivo la verifica di completezza documentale (ns. PG/2023/77677), per cui la Regione Emilia-Romagna, in qualità di autorità competente del procedimento di autorizzazione unica di VIA pubblicava sul proprio sito web in data 10/05/2023 l'avviso al pubblico, di cui veniva data informazione nell'albo pretorio informatico del Comune di Ravenna e della Provincia di Ravenna. L'avviso al pubblico teneva luogo della comunicazione di avvio del procedimento di autorizzazione unica di VIA, ai sensi degli artt. 7 e 8 della Legge n. 241/1990 e smi;
  Si provvedeva altresì alla pubblicazione sui siti web del Comune di Ravenna e della Provincia di Ravenna degli elaborati di variante agli strumenti urbanistici comunali e relativa Valsat, valida ai fini della Valutazione Ambientale Strategica;
- al fine di coordinare e semplificare i lavori istruttori per l'eventuale richiesta di integrazioni, con note ns. PG/2023/78657 e PG/2023/97868 veniva indetta una Conferenza di Servizi istruttoria in modalità sincrona e telematica che si riuniva in data 08/06/2023, da cui emergeva la necessità di acquisire elementi integrativi, richiesti al proponente in data 10/07/2023 nell'ambito del procedimento di autorizzazione unica di VIA (ns. PG/2023/119475);
- in ragione della complessità della documentazione da presentare, veniva richiesta dal proponente una proroga temporale del termine inizialmente fissato per la presentazione delle integrazioni (ns. PG/2023/129739), concessa da ARPAE - SAC di Ravenna con nota ns. PG/2023/130069;
- a seguito della presentazione da parte del proponente della documentazione integrativa in data 31/08/2023 (ns. PG/2023/148416) e in data 05/09/2023 (ns. PG/2023/150515), la Regione Emilia-Romagna la pubblicava sul proprio sito web in data 27/09/2023 e tramite proprio apposito avviso avviava una nuova consultazione del pubblico;
- concluso il periodo di nuova consultazione del pubblico, veniva indetta la Conferenza di Servizi decisoria in modalità sincrona coinvolgendo tutte le amministrazioni competenti o comunque potenzialmente interessate per il rilascio del provvedimento di VIA e dei titoli abilitativi necessari alla realizzazione e all'esercizio dell'impianto in progetto, le cui valutazioni e conclusioni vengono assunte anche ai fini istruttori per il rilascio dell'AU in oggetto, che organizzava i propri lavori come di seguito specificato:
  - si insediava svolgendo una prima seduta in modalità telematica in data 18/10/2023 (convocata con nota ns. PG/2023/156980) da cui risultavano necessari chiarimenti documentali;
  - svolgeva una seconda seduta in modalità telematica in data 29/11/2023 convocata con nota ns. PG/2023/191948 per l'esame della documentazione integrativa volontaria presentata dal proponente in data 07/11/2023 (ns. PG/2023/188349) e in data 09/11/2023 (ns. PG/2023/190288) che risultava non esaustiva su alcuni aspetti;
  - a seguito dell'ulteriore documentazione integrativa presentata a titolo volontario dal proponente in data 04/12/2023 (ns. PG/2023/206223 e PG/2023/206227), si teneva in modalità telematica in data 15/01/2024 la seduta conclusiva dei lavori convocata con nota ns. PG/2024/5183;
- l'area di intervento ricade all'esterno, ma in adiacenza, ai perimetri della "*Stazione Pineta di san Vitale e Pialasse di Ravenna*" del Parco del Delta del Po e del Sito Natura 2000 *ZSC ZPS IT4070006 Pialassa dei Piomboni, Pineta di Punta Marina*. Il provvedimento di VIA compreso come la presente AU nel PAUR contiene la valutazione di incidenza ambientale rilasciata dall'Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità - Delta del Po con provvedimento n. 296 del 19/12/2023 (ns. PG/2023/218259 del 22/12/2023);
- risulta accertata dallo Sportello Unico per l'Edilizia (SUE) del Comune di Ravenna, la corretta asseverazione di conformità del progetto ai sensi dell'art. 10 della LR n. 15/2013 e smi (ns. PG/2023/214795 del 18/12/2023);
- non si rilevano interferenze tra le opere in progetto e il reticolo di bonifica consorziale, come confermato dal Consorzio di Bonifica della Romagna coinvolto nel procedimento di autorizzazione unica di VIA (ns. PG/2023/83701 del 12/05/2023). L'area di intervento risulta

infatti ubicata esternamente alle fasce di rispetto consorziali, inoltre il reticolo di bonifica non riceverà apporti idrici derivanti da tale area;

- è prevista l'installazione fuori terra di un contenitore-distributore con capacità massima pari a 9 m^3, ad uso privato, per l'erogazione di gasolio (stazione di rifornimento carburante per pale gommate). Nell'impianto in progetto non si riscontra la presenza di attività soggette ai controlli di prevenzione incendi di categoria B, C di cui all'Allegato I del DPR n. 151/2011 e smi, come confermato dal Comando provinciale dei Vigili del Fuoco di Ravenna - Ufficio Prevenzione Incendi interpellato nell'ambito del procedimento di autorizzazione unica di VIA (ns. PG/2023/28439 del 16/02/2023).
  A lavori ultimati, prima dell'esercizio dell'impianto, dovrà essere presentata al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Ravenna, con le procedure di cui al DPR n. 151/2011, apposita Segnalazione Certificata di Inizio Attività, corredata dalla documentazione prevista dal DM 7 agosto 2012;
- prendendo atto della dichiarazione del proponente sulla non assoggettabilità del progetto alla procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico, non si rilevano ulteriori criticità limitatamente agli aspetti di tutela archeologica da parte della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le Province di Ravenna, Forlì-Cesena, Rimini interpellata nell'ambito del procedimento di autorizzazione unica di VIA (ns. PG/2023/65753 del 14/04/2023);
- risulta verificata dal Comune di Ravenna la coerenza del progetto con le modalità di sistemazione finale delle aree di cava determinate dalle vigenti autorizzazioni all'esercizio delle attività estrattive interessate (ns. PG/2023/214795 del 18/12/2023);
- al fine di assumere la decisione sul rilascio dell'AU in oggetto, nell'ambito dei lavori della suddetta Conferenza dei Servizi decisoria venivano acquisiti in particolare:
  - parere favorevole dal punto di vista idraulico espresso dal Consorzio di Bonifica della Romagna (ns. PG/2023/83701 del 12/05/2023);
  - parere favorevole condizionato espresso da HERA SpA (ns. PG/2023/168065 del 04/10/2023);
  - nulla osta condizionato concesso da Snam Rete Gas SpA (ns. PG/2023/173883 del 13/10/2023);
  - parere favorevole espresso da AUSL della Romagna - Direzione Dipartimento di Sanità Pubblica sugli aspetti igienico-sanitari (ns. PG/2023/213687 del 15/12/2023);
  - parere favorevole, con prescrizioni, espresso dal Comune di Ravenna sugli tutti gli aspetti di competenza (ns. PG/2023/214795 del 18/12/2023);
  - parere favorevole ai fini della valutazione Pre sismica espresso dall'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico centro-settentrionale - Servizio Controllo Sicurezza Sismica (ns. PG/2024/1619 del 05/01/2024);

  nonché la relazione tecnica istruttoria del Servizio Territoriale ARPAE di Ravenna (ns. PG/2023/216584 del 20/12/2023) come integrata dal parere espresso dallo stesso Servizio Territoriale ARPAE di Ravenna sulla valutazione della sostenibilità ambientale della variante urbanistica (ns. PG/2023/219970 del 28/12/2023);
- ai sensi dell'art. 21 della LR n. 4/2018 e smi, il PAUR che comprende la presente AU costituisce anche variante agli strumenti urbanistici comunali (PSC, RUE), per cui risulta preventivamente acquisito l'assenso del Comune di Ravenna espresso con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 154 del 28/11/2023 (ns. PG/2023/206238 del 04/12/2023) con precisazione su errore materiale comunicata dal Comune di Ravenna - Servizio Progettazione e Gestione Urbanistica in data 11/01/2024 (ns. PG/2024/4370 nonché il parere favorevole alla variante urbanistica e il parere motivato positivo in merito alla sostenibilità ambientale Valsat della variante urbanistica stessa espressi dalla Provincia di Ravenna con Atto del Presidente n. 1 del 03/01/2024 (ns. PG/2024/1790 del 08/01/2024) come successivamente rettificato con Atto del Presidente n. 4 del 12/01/2024 (ns. PG/2023/6012 del 12/01/2024).
  In particolare, la variante agli strumenti urbanistici comunali vigenti consiste nelle seguenti modifiche attinenti alle previsioni cartografiche e normative relative alle aree interessate dal progetto in oggetto:
  - eliminazione dalle aree oggetto dell'intervento dei perimetri che subordinano attualmente gli interventi a preventiva approvazione di Piano Urbanistico Attuativo;
  - modifica delle classificazioni urbanistiche delle aree oggetto dell'intervento, con assegnazione alle stesse della classificazione di "*Spazio portuale, Componenti dello Spazio portuale, SP1 – Aree consolidate per attività produttive portuali*", le quali, prevedendo la possibilità delle medesime destinazioni d'uso della classificazione di partenza, sono attuabili

con intervento diretto, come è configurabile il caso di specie; quanto sopra corredato dalla apposizione della apposita simbologia prevista dal RUE sulle aree oggetto di varianti urbanistiche derivanti da disposizione di legge sovraordinata;

- nell'ambito del procedimento di autorizzazione unica di VIA non pervenivano osservazioni da parte di soggetti interessati;
- unitamente alla proposta di verbale conclusivo della Conferenza dei Servizi decisoria indetta nell'ambito della procedura di autorizzazione unica di VIA regionale, la bozza di AU veniva trasmessa agli enti coinvolti nel procedimento e al proponente in data 11/01/2024 (ns. PG/2024/5183) per eventuali osservazioni. Come riportato nel verbale conclusivo, in sede di Conferenza dei Servizi decisoria si discutevano le osservazioni presentate dal gestore anche alla bozza di AU in data 15/01/2024 (ns. PG/2024/6847) che venivano in parte accolte e quindi recepite nell'AU;

ACQUISITE in data 15/01/2024 le conclusioni positive della Conferenza dei Servizi decisoria per il procedimento di autorizzazione unica di VIA contenute nel verbale conclusivo sottoscritto al termine dei lavori, successivamente trasmesso alla competente Regione Emilia-Romagna per l'adozione del provvedimento autorizzatorio unico di VIA con deliberazione di Giunta Regionale;

VERIFICATO il pagamento da parte del proponente in data 23/01/2023 delle spese istruttorie necessarie al rilascio dell'AU secondo quanto previsto dal tariffario delle prestazioni di ARPAE di cui alla DGR Emilia-Romagna n. 926 del 05/06/2019, con la riduzione ai sensi dell'art. 31, comma 4) della LR n. 4/2018 applicata per la corresponsione di una pluralità di oneri istruttori nell'ambito del procedimento di autorizzazione unica di VIA che comprende anche la presente AU;

RITENUTO di procedere al rilascio dell'AU, ai sensi dell'art. 208 del D. Lgs n. 152/2006 e smi, per la realizzazione e l'esercizio del nuovo impianto di recupero (R13-R5) di rifiuti non pericolosi costituiti da materiali di dragaggio in oggetto;

CONSIDERATO che per l'esercizio delle operazioni di recupero/smaltimento dei rifiuti autorizzate in regime ordinario, il gestore è tenuto a prestare la garanzia finanziaria richiesta ai sensi dell'art. 208 del D. Lgs n. 152/2006 e smi;

RICHIAMATA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1991 del 13/10/2003 recante direttive per la determinazione e la prestazione delle garanzie finanziarie per il rilascio delle autorizzazioni all'esercizio di operazioni di smaltimento e recupero dei rifiuti;

TENUTO CONTO delle disposizioni temporanee per la determinazione dell'importo e delle modalità di prestazione delle garanzie finanziarie dovute ai titolari di autorizzazione alla gestione dei rifiuti fornite dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare con nota Prot. 0019931/TRI del 18/07/2014, in mancanza del decreto ministeriale di cui all'art. 195 del D.Lgs n. 152/2006 e smi, la garanzia finanziaria per l'esercizio delle operazioni di recupero dei rifiuti non pericolosi nell'impianto oggetto della presente AU è determinata, secondo le modalità indicate nella DGR n. 1991/2003, sulla base dei seguenti dati rilevabili nella documentazione acquisita agli atti e precisamente:

<u>Operazioni di messa in riserva di rifiuti non pericolosi</u> - funzionale al successivo trattamento in impianto

- Capacità massima istantanea di stoccaggio (R13): 500.000 t di rifiuti non pericolosi
- Calcolo importo garanzia finanziaria: 500.000 t x 140,00 €/t = 70.000.000,00 €

<u>Operazioni di trattamento di rifiuti non pericolosi</u>

- Potenzialità annua di trattamento (R5): 4.250.000 t/anno di rifiuti non pericolosi
- Calcolo importo garanzia finanziaria: 4.250.000 t/anno x 12,00 €/t = 51.000.000,00 €

→ Importo garanzia finanziaria = 70.000.000,00 €

nella considerazione che la presente AU non si riferisce ad un impianto ove si svolgono due operazioni indipendenti, per cui la garanzia finanziaria non si applica per ciascuna operazione. Si richiede pertanto la prestazione della garanzia finanziaria di importo maggiore;

ATTESO che la suddetta garanzia finanziaria richiesta ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs n. 152/2006 e smi dovrà successivamente essere adeguata alla disciplina nazionale, in caso di modifiche, e in ogni caso al suddetto decreto ministeriale da emanare ai sensi dell'art. 195 del D.Lgs n. 152/2006 e smi;

DATO ATTO che la presente AU sarà contenuta nel Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale di VIA citato nelle premesse, acquisendo efficacia dalla data di approvazione del PAUR stesso con deliberazione di Giunta Regionale;

ATTESO che AdSP in qualità di soggetto attuatore ovvero titolare del CUP dell'intervento finanziato di cui all'Allegato 1 del decreto del Ministero delle Infrastrutture e delle Mobilità Sostenibili del 13/08/2021, n. 330 è obbligato tra l'altro a garantire la realizzazione completa del progetto e la funzionalità del medesimo intervento;

SU proposta del responsabile dell'endoprocedimento di AU, Ing. Chemeri Francesca, del Servizio Autorizzazioni e Concessioni ARPAE di Ravenna:

DISPONE

1. DI RILASCIARE, ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs n. 152/2006 e smi, all'**Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico centro-settentrionale** (C.F. 92033190395) con sede legale in Comune di Ravenna, Via Antico Squero n. 31 (di seguito, AdSP), l'**Autorizzazione Unica (AU) per il nuovo impianto di recupero (R13-R5) di rifiuti non pericolosi costituiti da materiali di dragaggio** ai fini della cessazione della qualifica di rifiuto ai sensi dell'art. 184-quater del D.Lgs n. 152/2006 e smi, da realizzarsi in Comune di Ravenna, in zona portuale adiacente alla Pialassa dei Piomboni con accesso da Via G. Vecchi, comprensiva dei seguenti titoli abilitativi ambientali:
   - autorizzazione allo scarico in acque superficiali delle acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose, delle acque di prima pioggia e delle acque reflue di dilavamento provenienti dall'impianto, ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs n. 152/2006 e smi;
   - autorizzazione alle emissioni in atmosfera diffuse, ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs n. 152/2006 e smi;

2. Di approvare, ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs n. 152/2006 e smi, il progetto definitivo proposto da AdSP, autorizzando la realizzazione dell'impianto in oggetto nel rispetto delle seguenti prescrizioni:
   2.a. L'inizio dei lavori di realizzazione dell'impianto oggetto della presente AU è subordinato al completamento da parte della stessa AdSP degli interventi di svuotamento della cassa di colmata "Nadep Interna", oggetto di altro progetto. La data di fine lavori relativa agli interventi di svuotamento della cassa di colmata "Nadep Interna" deve essere comunicata tramite PEC ad ARPAE - SAC e ST di Ravenna.
   2.b. Ai fini della compatibilità del progetto con le condizioni geomorfologiche del territorio in relazione al rischio sismico del medesimo, devono essere rispettare le prescrizioni da applicarsi in sede di progettazione esecutiva contenute nel parere motivato positivo in merito alla sostenibilità ambientale Valsat della variante urbanistica espresso dalla Provincia di Ravenna con Atto del Presidente n. 1 del 03/01/2024, come rettificato con successivo Atto del Presidente n. 4 del 12/01/2024, allegato al PAUR che comprende anche la presente AU;
   2.c. Rispetto alla presenza di inferenze, le opere in progetto devono essere realizzate nel rispetto delle prescrizioni contenute nel Nulla Osta concesso da Snam Rete Gas SpA, allegato al PAUR che comprende anche la presente AU;
   2.d. Ai fini dell'approvvigionamento idrico dell'impianto tramite acquedotto civile e acquedotto industriale, devono essere rispettate le prescrizioni contenute nel parere espresso da HERA SpA, allegato al PAUR che comprende anche la presente AU;
   2.e. Per lo scarico in pubblica fognatura delle acque reflue domestiche derivanti dall'impianto, devono essere rispettate le prescrizioni contenute nel parere espresso da HERA SpA, allegato al PAUR che comprende anche la presente AU;

3. Di dare atto che la verifica di ottemperanza delle prescrizioni di cui al precedente punto 2 contenute nel PAUR che comprende anche la presente AU, spetta per quanto di competenza a:
   - ➔ ARPAE (prescrizione di cui al precedente punto 2.a);
   - ➔ Provincia di Ravenna (prescrizione di cui al precedente punto 2.b);
   - ➔ Snam Rete Gas SpA (prescrizione di cui al precedente punto 2.c);

➔ HERA SpA (prescrizioni di cui ai precedenti punti 2.d, 2.e);

4. Di dare atto altresì che l'approvazione del progetto, ai sensi dell'art. 208, comma 6) del D.Lgs n. 152/2006 e smi, comporta la dichiarazione di pubblica utilità, urgenza e indifferibilità dei lavori;

5. Di autorizzare l'esercizio dell'impianto in oggetto nel rispetto delle seguenti prescrizioni:
   5.a. L'apposita procedura gestionale per il refluimento tramite tubazione della torbida nel bacino di stoccaggio dell'impianto richiesta nell'Allegato A alla presente AU dovrà essere presentata ad ARPAE - SAC e ST di Ravenna e all'Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità - Delta del Po, ai fini della condivisione, **prima della messa in esercizio** dell'impianto.
   5.b. L'apposita procedura gestionale di omologazione e accettazione dei rifiuti in ingresso richiesta nell'Allegato A alla presente AU dovrà essere presentata ad ARPAE - SAC e ST di Ravenna, ai fini della condivisione, **prima della messa in esercizio** dell'impianto.
   5.c. L'apposita procedura gestionale per il controllo periodico della tenuta del telo di impermeabilizzazione del bacino di stoccaggio dei rifiuti in ingresso richiesta nell'Allegato A alla presente AU dovrà essere presentata ad ARPAE - SAC e ST di Ravenna, ai fini della condivisione, **prima della messa in esercizio** dell'impianto.
   5.d. L'apposita procedura gestionale per la tracciabilità dei lotti di produzione richiesta nell'Allegato A alla presente AU dovrà essere presentata ad ARPAE - SAC e ST di Ravenna, ai fini della condivisione, **prima della messa in esercizio** dell'impianto.
   5.e. **Prima della messa in esercizio** dell'impianto devono essere trasmesse tramite PEC, ad ARPAE - SAC e ST di Ravenna, le tavole As Built relative ai sistemi di trattamento delle acque di prima pioggia e delle acque reflue di dilavamento nonchè della rete fognaria dell'impianto.
   5.f. Il Piano di Gestione delle aree scoperte, predisposto nella Revisione 0 di Ottobre 2023 e assunto come parte integrante della presente AU, deve essere implementato con:
      - manutenzioni dei sistemi di trattamento delle acque reflue di dilavamento e delle acque di prima pioggia e relative check list;
      - procedura di utilizzo della spazzatrice e relativa check list, nonché estensione dell'uso della stessa a tutte le aree impermeabilizzate. La frequenza di utilizzo della spazzatrice dovrà essere almeno giornaliera durante i periodi di funzionamento dell'impianto;
      - procedura di utilizzo dell'impianto di lavaggio gomme;
      - presentazione delle check list previste dal piano di gestione attualmente non redatte;
      - formazione del personale in merito alle procedure previste all'interno del Piano di Gestione delle aree scoperte.

      Il Piano di Gestione delle aree scoperte così implementato, completo delle check list a compilazione obbligatoria, dovrà essere presentato ad ARPAE - SAC di Ravenna entro e non oltre **6 mesi prima della messa in esercizio** dell'impianto, ai fini della condivisione.
      L'attuazione di tale prescrizione comporta modifica non sostanziale da richiedere ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs n. 152/2006 e smi, ai fini dell'aggiornamento della presente AU.
   5.g. L'apposita procedura gestionale per il contenimento delle emissioni in atmosfera diffuse polverulente richiesta nell'Allegato C alla presente AU dovrà essere presentata ad ARPAE - SAC di Ravenna, ai fini della condivisione, **prima della messa in esercizio** dell'impianto.
      L'attuazione di tale prescrizione comporta modifica non sostanziale da richiedere ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs n. 152/2006 e smi, ai fini dell'aggiornamento della presente AU.
   5.h. Il periodo di collaudo intercorrente tra la messa in esercizio e la messa a regime dell'impianto non deve avere durata superiore a **2 mesi**.
   5.i. Devono essere preventivamente comunicate tramite PEC, ad ARPAE - SAC e ST di Ravenna, le date di messa in esercizio e messa a regime dell'impianto.

5.j. **Prima della messa a regime dell'impianto**, deve essere presentata tramite PEC ad ARPAE - SAC e ST di Ravenna, una relazione riassuntiva degli esiti dei test di cessione effettuati in fase di collaudo dell'impianto per la caratterizzazione dell'eluato sui materiali di dragaggio sottoposti alle operazioni di recupero ai fini della cessazione della qualifica di rifiuto. Alla luce delle perfomance dell'impianto riscontrate in fase di collaudo, si fa riserva di confermare/modificare le deroghe concesse con la presente AU per i parametri *Cloruri* e *Solfati* ai limiti di cui all'Allegato 3 al DM 05/02/1998 e smi, previo controllo in contradditorio con ARPAE - ST di Ravenna.

5.k. I mezzi per il trasporto dei materiali sfusi in uscita dall'impianto devono essere coperti con telone.

5.l. Per l'esercizio delle operazioni di recupero (R13-R5) dei rifiuti non pericolosi nell'impianto, il gestore è tenuto a rispettare le specifiche condizioni e prescrizioni impartite nell'**Allegato A)**, parte integrante e sostanziale della presente AU.

5.m. Per l'esercizio dell'impianto, il gestore deve inoltre rispettare tutte le condizioni e prescrizioni specifiche, in riferimento ai titoli abilitativi ambientali ricompresi nella presente AU; in particolare:

- **Allegato B)** al presente provvedimento riporta le condizioni e prescrizioni specifiche da rispettare per lo scarico in acque superficiali delle acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose, delle acque di prima pioggia e delle acque reflue di dilavamento provenienti dall'impianto;
- **Allegato C)** al presente provvedimento riporta le condizioni e prescrizioni specifiche da rispettare per il contenimento delle emissioni in atmosfera diffuse;

5.n. È fatto salvo il rispetto delle normative in materia di sicurezza, igiene degli ambienti di lavoro e prevenzione incendi.

5.o. Eventuali modifiche apportate all'impianto oggetto della presente AU devono essere comunicate ovvero richieste ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs n. 152/2006 e smi.
In particolare costituiscono modifica sostanziale:

- eventuali varianti in corso d'opera o di esercizio che comportino modifiche a seguito delle quali l'impianto non è più conforme all'autorizzazione rilasciata;
- ogni eventuale ristrutturazione o ampliamento da cui derivi uno scarico avente caratteristiche qualitativamente e/o quantitativamente diverse da quelle dello scarico preesistente, soggetto a nuova autorizzazione, ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs n. 152/2006 e smi.

6. Di stabilire che prima dell'avvio effettivo delle operazioni di recupero (R13-R5) dei rifiuti non pericolosi nell'impianto oggetto della presente AU (cioè **prima della messa in esercizio** dell'impianto), pena la revoca dell'autorizzazione e previa diffida in caso di mancato adempimento, il gestore è tenuto a prestare a favore di questa Agenzia (ARPAE - Direzione Generale Bologna - Via Po, 40139 Bologna), la dovuta garanzia finanziaria secondo le modalità di seguito indicate, per un importo pari a **€ 70.000.000,00** e durata pari a quella della presente AU, maggiorata di 2 anni.
La garanzia finanziaria viene costituita secondo le seguenti modalità:

- reale e valida cauzione in numerario od in titoli di Stato, ai sensi dell'art. 54 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con R.D. 23.05.1924, n. 827 e successive modificazioni;
- fidejussione bancaria rilasciata da Aziende di credito di cui all'art. 5 del R.D.L. 12.03.1936, n. 375 e smi;
- polizza assicurativa rilasciata da impresa di assicurazione debitamente autorizzata all'esercizio del ramo cauzioni ed operante nel territorio della Repubblica in regime di libertà di stabilimento o di libertà di prestazione di servizi.

La **messa in esercizio** dell'impianto è subordinata alla comunicazione da parte di ARPAE – SAC di Ravenna di avvenuta accettazione della garanzia finanziaria.

Fino alla predetta comunicazione di avvenuta accettazione della garanzia finanziaria da parte di ARPAE – SAC di Ravenna è sospesa l'efficacia della presente AU all'esercizio dell'impianto e non potranno essere svolte le operazioni di recupero (R13-R5) dei rifiuti non pericolosi.

Presso l'impianto, unitamente alla presente AU, deve essere tenuta la comunicazione di avvenuta accettazione da parte di ARPAE – SAC di Ravenna della garanzia finanziaria prestata per esibirla ad ogni richiesta degli organi di controllo.

La garanzia finanziaria può essere svincolata da ARPAE – SAC di Ravenna in data precedente alla scadenza dell'AU, dopo decorrenza di un termine di 2 anni dalla data di cessazione dell'esercizio dell'attività.

7. Di dare atto che la garanzia finanziaria richiesta al precedente punto 6. per l'esercizio dell'impianto di recupero dei rifiuti non pericolosi oggetto della presente AU dovrà successivamente essere adeguata alla disciplina nazionale, in caso di modifiche, e in ogni caso al decreto ministeriale da emanare ai sensi dell'art. 195 del D.Lgs n. 152/2006 e smi.

8. Di concedere la presente AU per un periodo di **10 anni** a decorrere dalla data di rilascio ed è **rinnovabile**. A tal fine almeno 180 giorni prima della scadenza dell'autorizzazione, dovrà essere presentata apposita **domanda di rinnovo;** fino alla decisione espressa dall'autorità competente sul rinnovo, l'attività potrà essere proseguita previa estensione della garanzia finanziaria prestata.

9. Di dare atto che il Servizio Territoriale ARPAE di Ravenna esercita, per quanto di competenza, i controlli necessari al fine di assicurare il rispetto della normativa ambientale vigente e delle prescrizioni contenute nella presente AU.

10. Di dare atto che, ai sensi dell'art. 20 della LR n. 4/2018, la presente AU sarà contenuta nel Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale di VIA citato nelle premesse, acquisendo efficacia alla data di approvazione del PAUR stesso con deliberazione di Giunta Regionale.
    La Regione Emilia-Romagna in qualità di autorità competente del procedimento di autorizzazione unica di VIA, provvederà alla pubblicazione per estratto sul Bollettino Ufficiale Regionale telematico (BURERT) del PAUR, comprensivo della presente AU.

DICHIARA che:

- il presente provvedimento diviene esecutivo sin dal momento della sottoscrizione dello stesso da parte del dirigente di ARPAE - SAC di Ravenna o chi ne fa le veci;
- il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione di ARPAE – sottosezione su rischi corruttivi e trasparenza;

INFORMA che:

- ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 e del D.Lgs n. 196/2003, il titolare del trattamento dei dati personali è individuato nella figura del Direttore Generale di ARPAE e che il Responsabile del trattamento dei medesimi dati è il Dirigente del Servizio Autorizzazioni e Concessioni territorialmente competente;
- avverso il presente atto gli interessati possono proporre ricorso giurisdizionale avanti al TAR competente entro 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 giorni; entrambi i termini decorrono dalla notificazione o comunicazione dell'atto ovvero da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza.

IL DIRIGENTE DEL
SERVIZIO AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI
DI RAVENNA
Dott. Ermanno Errani

Allegato A

GESTIONE RIFIUTI

L'esercizio dell'impianto di **recupero** (**R13-R5**) di rifiuti non pericolosi oggetto della presente AU è autorizzato, ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs n. 152/2006 e smi, nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

1. L'ingresso all'impianto è protetto mediante cancello; l'argine di coronamento delle ex casse di colmata funge da perimetrazione naturale per l'intera area di impianto. L'impianto è dotato di adeguata viabilità interna per un'agevole movimentazione anche in caso di emergenza nonché di sistema di videosorveglianza, preferibilmente con presidio h24.
   La viabilità e la relativa segnaletica all'interno dell'impianto deve essere adeguatamente mantenuta, e la circolazione opportunamente regolamentata.
2. La gestione dei rifiuti deve essere effettuata da personale edotto del rischio rappresentato dalla loro movimentazione; durante le operazioni gli addetti devono disporre di idonei dispositivi di protezione individuale (DPI) in base al rischio valutato.
3. I rifiuti non pericolosi ammessi alle operazioni di messa in riserva (R13) per il successivo recupero di materia (R5) in impianto sono esclusivamente i materiali di dragaggio di cui al codice **EER 170506**.
4. I rifiuti, preventivamente caratterizzati nelle aree di escavo ai fini della verifica di conformità alla specifica di accettazione dei rifiuti in impianto, vengono conferiti all'impianto in una fase fluida (torbida) costituita da circa 20% di sedimento e circa 80% di acqua salata. Tramite draga autocaricante aspirante refluente (Trailing Suction Hopper Dredger) e apposita tubazione assemblata e sottoposta a collaudo ad ogni conferimento (costituita da un tratto flessibile galleggiante in pialassa, da un tratto con tubi metallici flangiati e valvole a terra fino alla sommità arginale lato via Trieste del bacino di stoccaggio e da un tratto in tubazione in HDPE collocato per il refluimento sull'argine del bacino di stoccaggio), i rifiuti in ingresso vengono sottoposti alla messa in riserva (R13) nel bacino di stoccaggio ricavato dalla ex cassa di colmata denominata "Nadep Centrale" di volume utile pari a 435.000 m^3, opportunamente impermeabilizzata con telo in HDPE posato su fondo e argini.

Le operazioni di movimentazione dei rifiuti si originano quantomeno dal trasferimento della torbida dalla draga autocaricante aspirante refluente nel bacino di stoccaggio dell'impianto, ne consegue che eventuali percolamenti e sversamenti di torbida dall'immissione nella tubazione che origina dalla draga sono da considerarsi perdite di rifiuti non pericolosi di cui al codice EER 170506.

A protezione di eventuali perdite accidentali di rifiuti in pialassa è prevista l'apposizione, in corrispondenza di tutti gli attacchi flangiati della tubazione di refluimento, di idoneo muro di contenimento prefabbricato interposto tra il tubo e la pialassa stessa.

5. Le modalità di approntamento, ad ogni conferimento di rifiuti, della tubazione di refluimento della torbida nel bacino di stoccaggio dell'impianto sono definite in apposita procedura gestionale, comprensiva degli aspetti di collaudo e monitoraggio.
6. Deve essere preventivamente comunicata tramite PEC, ad ARPAE - SAC e ST di Ravenna e all'Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità - Delta del Po, con un **anticipo di almeno 15 giorni**, la data di collaudo della tubazione di refluimento della torbida nel bacino di stoccaggio dell'impianto e, a collaudo avvenuto, gli esiti dello stesso.
7. I rifiuti in ingresso all'impianto provengono esclusivamente da porti presenti in Regione Emilia-Romagna. Si tratta prevalentemente di materiali di dragaggio del porto di Ravenna; eventuali materiali di dragaggio provenienti da porti diversi sono conferiti tramite draga nelle medesime modalità previste per i materiali di dragaggio del porto di Ravenna.
8. Ai fini dell'ammissibilità in impianto, i rifiuti in ingresso sono sottoposti ad omologa da parte del gestore secondo la seguente specifica di accettazione:

Parametro	Limite di omologa (mg/kg)
Antimonio	36
Arsenico	60
Cadmio	18
Cobalto	300
Cromo totale	960
Cromo VI	18
Mercurio	6
Nichel	600
Piombo	1200
Rame	720
Composti organo-stannici	420
Vanadio	300
Zinco	1800
BTEXS	120
IPA	120
Idrocarburi pesanti C > 12	900

Seppur non vincolante ai fini dell'ammissibilità in impianto, la caratterizzazione dei rifiuti in ingresso deve prevedere anche un'analisi granulometrica del sedimento che ne evidenzi le caratteristiche morfologiche nelle seguenti macro-categorie: sabbia, limo, argilla, frazione > 2 mm.
Le modalità di omologazione e accettazione dei rifiuti in ingresso sono definite in apposita procedura gestionale.

9. La messa in riserva (R13) dei rifiuti in ingresso, con **capacità massima istantanea di stoccaggio** (**R13**) fissata pari a **500.000 tonnellate**, non costituisce operazione autonoma di stoccaggio dei rifiuti ma attività ausiliaria, funzionale e strettamente connessa con il trattamento finalizzato al recupero di materia (R5) nell'impianto stesso.
10. Deve essere adottata apposita procedura che definisce le modalità di controllo periodico, con frequenza **almeno annuale**, della tenuta del telo in HDPE posato su fondo e argini che rende impermeabile il bacino di stoccaggio dei rifiuti in ingresso.
11. Nelle operazioni di refluimento della torbida nel bacino di stoccaggio deve essere prestata massima attenzione al telo di impermeabilizzazione posto su fondo e pareti del bacino stesso, al fine di evitare danneggiamenti anche accidentali.

    L'eventuale accadimento di tali eventi deve essere comunicato ad ARPAE - SAC e ST di Ravenna.
    Un qualunque danneggiamento del telo dovrà prevedere l'immediata sospensione delle operazioni di refluimento della torbida dalla draga (se in essere) e dal bacino di stoccaggio al trattamento in impianto, fino al ripristino del telo stesso.
12. Il **quantitativo massimo annuo di rifiuti in ingresso** ammessi allo stoccaggio (R13) per il successivo trattamento (R5) in impianto è fissato pari a **4.250.000 t/anno**.

13. I rifiuti messi in riserva (R13) nel bacino di stoccaggio vengono trasferiti nella vasca di alimentazione (TK-1) al processo di recupero (R5) tramite draga aspirante-refluente con portata pari a 775 m^3/h di torbida; l'intero sistema della draga aspirante-refluente (pompa, fresa, propulsione) è del tipo elettrico.
    Il bacino di stoccaggio è equipaggiato con:
    - pontone di servizio per le attività di imbarco/sbarco del personale della draga e per la movimentazione dei cavi di brandeggio della draga;
    - pontile di attracco con passerella;
    - bitte lungo il perimetro dell'argine del bacino per l'ormeggio dei cavi di brandeggio della draga;
    - dispositivi di sicurezza.
14. Deve essere monitorato **almeno settimanalmente** il quantitativo di sostanza solida (sedimento) avviato al trattamento in impianto; **giornalmente** devono altresì essere monitorati i volumi (m^3) di torbida alimentati all'impianto.

    Tali rendicontazioni devono essere registrate e mantenute a disposizioni degli organi di controllo presso l'impianto.
15. Dalla vasca di alimentazione (TK-1) di volume utile pari a 8 $m^{3,}$ la torbida viene sottoposta al trattamento di soil-washing tramite:
    - due vagli lavatori rotatori (VR-2), previo dosaggio di idrossido di sodio o acido solforico, per la separazione del materiale grossolano con granulometria > 2 mm che costituisce rifiuto (codice EER 191212) raccolto in cumulo tramite nastro trasportatore (NT-5) nella baia dedicata per il deposito temporaneo;
    - primo idrociclone e relativo vaglio disidratante (IC-6);
    - 5 celle di attrizione (CA-8), previo eventuale dosaggio di disemulsionante organico, con lavaggio mediante acqua depurata ricircolata;
    - secondo idrociclone e relativo vaglio disidratante (IC-10) con lavaggio mediante acque depurate ricircolate;

    per l'ottenimento della *frazione sabbiosa grossolana* (con granulometria 0,075-2 mm), che viene raccolta in cumulo tramite nastro trasportatore (NT-11) nel piazzale in attesa della verifica di conformità ai fini della cessazione della qualifica di rifiuto.
    La frazione liquida risultante dal trattamento di soil-washing viene raccolta in apposita vasca (TK-12) di volume utile pari a 6 m^3 per il rilancio al successivo trattamento chimico-fisico in due linee identiche operanti in parallelo, ciascuna composta da:
    - una vasca di omogeneizzazione/reazione (TK-17) di volume utile pari a 280 m^3 munita di elettroagitatore, con aggiunta di reagenti (quali: antischiuma, idrossido di sodio, acido solforico, coagulante, polielettrolita);
    - un chiarificatore di tipo dinamico con ponte raschia fango (CH-20) dotato di sistema di disoleazione per la separazione della frazione oleosa che costituisce rifiuto (codice EER 190207*) raccolto in apposito serbatoio (CH-20.1) per il deposito temporaneo;
    - una vasca di accumulo dei fanghi di risulta (TK-21) di volume utile pari a 438 m^3;

    compresa relativa linea dedicata di disidratazione dei fanghi di risulta mediante 2 filtropresse (FP-22) con eventuale dosaggio di latte di calce, per l'ottenimento della *frazione argillosa-limosa fine* in pannelli (con granulometria < 0,075 mm e contenuto in sostanza secca pari a circa l'80%) che viene raccolta tramite pala gommata nel piazzale in attesa della verifica di conformità ai fini della cessazione della qualifica di rifiuto.
    Le acque reflue industriali derivanti dal trattamento dei rifiuti in impianto, in uscita dai due chiarificatori (CH-20), sono destinate a depurazione prima dello scarico in acque superficiali (canale Piomboni).
    Ogni ciclo di filtrazione dei fanghi prevede il successivo lavaggio di tele e core-wash mediante acqua prelevata da acquedotto, accumulata in due apposite vasche (TK-34) di volume utile pari a 53 m^3 ciascuna.
    Le acque risultanti dalla filtrazione dei fanghi vengono rilanciate in testa al trattamento nelle vasche di omogeneizzazione/reazione (TK-17).
16. Il processo di recupero di materia (R5) svolto in impianto è volto all'ottenimento di materiali con diverse caratteristiche granulometriche (*frazione sabbiosa grossolana* e *frazione argillosa-limosa fine*) da destinare, cessando la qualifica di rifiuto ai sensi dell'art. 184-quater del D.Lgs n. 152/2006 e smi, all'utilizzo in due aree di cava per il tombamento totale di parte degli invasi, ai fini della restituzione ad uso agricolo delle stesse aree di cava, come da relativi piani di sistemazione finale.

In particolare, si individuano le seguenti aree di cava come siti di destinazione:

- area di cava "*Cavallina*" sita in Comune di Ravenna, località Camerlona per il conferimento dei materiali di dragaggio risultanti conformi, all'esito delle operazioni di recupero in impianto, ai limiti di cui alla Tabella 1 - Colonna A dell'Allegato 5 al Titolo V della Parte IV del D.Lgs n. 152/2006 e smi, per complessivi **1.200.000 m^3**.
  Le operazioni di riempimento dell'area di cava con tali materiali devono avvenire senza interferenza alcuna con il canale consorziale Sussidiario ad uso irriguo.
- area di cava "*Morina*" sita in Comune di Ravenna, località Lido Adriano per il conferimento dei materiali di dragaggio risultanti conformi, all'esito delle operazioni di recupero in impianto, ai limiti di cui alla Tabella 1 - Colonna A dell'Allegato 5 al Titolo V della Parte IV del D.Lgs n. 152/2006 e smi, per complessivi **2.000.000 m^3**.

Ai fini della cessazione della qualifica di rifiuto ai sensi dell'art. 184-quater del D.Lgs n. 152/2006 e smi e poter escludere rischi di contaminazione della acque sotterranee, i materiali di dragaggio sottoposti alle operazioni di recupero R5 in impianto destinati all'utilizzo nei siti individuati devono altresì presentare eluato del test di cessione conforme ai limiti di cui all'Allegato 3 al DM 05/02/1998 e smi, ad eccezione dei parametri *Cloruri* e *Solfati* per cui sono concesse deroghe fino a valori, rispettivamente, di **1.500 mg/l** e **450 mg/l**.

17. In ogni caso i materiali di dragaggio risultanti, all'esito delle operazioni di recupero R5 in impianto, non conformi ai requisiti ambientali stabiliti nella presente AU ai sensi dell'art. 184-quater del D.Lgs n. 152/2006 e smi, mantengono la qualifica di rifiuto a cui attribuire in qualità di produttore codice EER 191212/191211* in relazione al giudizio di classificazione e destinare a recupero/smaltimento esterno presso impianti autorizzati.
18. Per la verifica di sussistenza dei requisiti stabiliti con la presente AU ai sensi dell'art. 184-quater del D.Lgs n. 152/2006 e smi ai fini della cessazione della qualifica di rifiuto, per lotto di produzione è da intendersi un quantitativo non superiore a **3.000 m^3**, per entrambe le frazioni (sabbiosa grossolana e argillosa-limosa fine) ottenute dal processo di recupero dei materiali di dragaggio.
    Ad ogni lotto di produzione viene assegnato un codice identificativo, da riportare sulla cartellonistica di identificazione del cumulo presso l'impianto nonché nella *dichiarazione di conformità* e nel *Documento Di Trasporto* (*DDT*) che, ai sensi dell'art. 184-quater del D.Lgs n. 152/2006 e smi, accompagnano i materiali che cessano di essere rifiuti nel trasporto verso il sito di destinazione.
19. Al fine dell'accertamento di conformità, il campionamento rappresentativo di ciascun lotto di produzione deve essere effettuato avendo a riferimento la norma UNI EN 10802:2013 e il rapporto tecnico UNI/TR 11682:2017 – Rifiuti – Esempio di piani di campionamento per l'applicazione della UNI 10802:2013.
    In particolare, la caratterizzazione dei materiali di dragaggio in esito alle operazioni di recupero in impianto avviene in accordo con il punto 4.3.3 del rapporto tecnico UNI/TR 11682:2017, per cui si prevede di prelevare un campione ogni massimo:
    - 500 m^3 di frazione sabbiosa grossolana;
    - 1.000 m^3 di frazione argillosa-limosa fine.

    Salvo evidenze per le quali si renda necessario disporre un campionamento puntuale, come indicato al punto 4.3.3 del rapporto tecnico UNI/TR 11682:2017, ogni campione composito è formato da n. 20 incrementi (non si applica cautelativamente la riduzione degli incrementi prevista dalla nota del punto 4.1 per materiale omogeneo) prelevati come segue:
    - n. 10 incrementi prelevati a circa 0,5 m dalla base del cumulo;
    - n. 6 incrementi prelevati a circa metà altezza del cumulo;
    - n. 4 incrementi prelevati a circa 1 m dalla sommità del cumulo.

    Ogni incremento vede il prelievo di circa 0,5 kg di materiale, da effettuarsi tramite paletta.
    Dagli incrementi viene prodotto, per quartatura, il campione finale da sottoporre ad analisi di laboratorio.
    Si prevede la formazione di 3 campioni per ogni cumulo. Un campione viene utilizzato per l'esecuzione delle previste determinazioni analitiche; due campioni sono invece da conservare, di cui uno per eventuali ripetizioni analitiche e uno a disposizione degli organi di controllo.
    Le modalità di conservazione dei campioni sono tali da garantire la non alterazione delle caratteristiche chimico-fisiche dei materiali prelevati e idonee a consentire la ripetizione delle analisi.
    Ciascun campione primario verrà identificato mediante l'apposizione di idonea etichetta riportante:

• Data campionamento;
• Materiale;
• Identificativo progressivo del cumulo (lotto) di campionamento.

Per ciascun campione viene redatto un verbale di campionamento.

In seguito al confezionamento in campo, i campioni saranno avviati al laboratorio di riferimento (entro 48 h) per l'esecuzione delle analisi.

20. Per l'accertamento di conformità ai requisiti stabiliti con la presente AU ai sensi dell'art. 184-quater del D.Lgs n. 152/2006 e smi ai fini della cessazione della qualifica di rifiuto, ogni lotto di produzione deve essere sottoposto all'esecuzione di:
    - analisi per verificare il rispetto ai limiti, di cui alla Tabella 1 - Colonna A dell'Allegato 5 al Titolo V della Parte IV del D.Lgs n. 152/2006 e smi, per i seguenti parametri:

Parametri	**Limiti** [mg/kg espressi come sostanza secca]
Antimonio	10
Arsenico	20
Berillio	2
Cadmio	2
Cobalto	20
Cromo totale	150
Cromo VI	2
Mercurio	1
Nichel	120
Piombo	100
Rame	120
Selenio	3
Tallio	1
Vanadio	90
Zinco	150
Composti organo-stannici	1
PCB	0.06
Idrocarburi	-
Idrocarburi leggeri C inferiore o uguale a 12	10
Idrocarburi pesanti C superiore a 12	50
Aromatici	-
Benzene	0.1
Etilbenzene	0.5
Stirene	0.5
Toluene	0.5
Xilene	0.5
Sommatoria organici aromatici (da Etilbenzene a Xilene)	1
Aromatici policiclici	-
Benzo(a)antracene	0.5
Benzo(a)pirene	0.1
Benzo(b)fluorantene	0.5
Benzo(k,)fluorantene	0.5
Benzo(g, h, i,)terilene	0.1
Crisene	5
Dibenzo(a,e)pirene	0.1
Dibenzo(a,l)pirene	0.1
Dibenzo(a,i)pirene	0.1
Dibenzo(a,h)pirene	0.1
Dibenzo(a,h) antracene	0.1
Indenopirene	0.1
Pirene	5
Sommatoria policiclici aromatici (da Benzo(a)antracene a Dibenzo(a,h)pirene)	10

- test di cessione per verificare il rispetto dei limiti, di cui all'Allegato 3 al DM 05/02/1998 e smi con le deroghe concesse, per i seguenti parametri:

Parametri	Limiti
pH	5,5 < > 12,0
COD	30 mg/l
Nitrati	50 mg/l NO_3
Fluoruri	1,5 mg/l F
Cianuri	50 µg/l Cn
Bario	1 mg/l Ba
Rame	0,05 mg/l Cu
Zinco	3 mg/l Zn
Berillio	10 µg/l Be
Cobalto	250 µg/l Co
Nichel	10 µg/l Ni
Vanadio	250 µg/l V
Arsenico	50 µg/l As
Cadmio	5 µg/l Cd
Cromo totale	50 µg/l Cr
Piombo	50 µg/l Pb
Selenio	10 µg/l Se
Mercurio	1 µg/l Hg
Solfati	450 mg/l SO_4
Cloruri	1.500 mg/l Cl

21. Per ogni lotto di produzione deve essere altresì verificata la compatibilità dei materiali oggetto di utilizzo con la salinità del suolo dei siti di destinazione attraverso le determinazioni integrative nel test di cessione dei seguenti parametri: *Conducibilità, Salinità, Bicarbonati, Carbonati, Calcio, Magnesio, Sodio, Potassio*, al fine di acquisire elementi di valutazione su modalità e tempi di ripristino all'uso definito dai piani di sistemazione finale delle aree di cava interessate.
22. Durante la fase di verifica di conformità dei materiali in esito alle operazioni di recupero, il deposito e la movimentazione sono organizzati in modo tale che i singoli lotti di produzione non siano miscelati.
23. Deve essere adottata apposita procedura gestionale per la tracciabilità dei lotti di produzione che definisce:
    - identificazione dei lotti (per ogni tipologia di EoW);
    - modalità di campionamento secondo UNI 10802:1013 e UNI TR 11682:2017;
    - moduli di campionamento e registrazione delle conformità dei lotti al sito di destino;
    - riferimento a RdP di idoneità.
24. Il rispetto dei requisiti stabiliti con la presente AU ai sensi dell'art. 184-quater del D.Lgs n. 152/2006 e smi ai fini della cessazione della qualifica di rifiuto è attestato dal gestore mediante una dichiarazione di conformità da cui risultino:
    - dati del produttore;
    - tipologia e quantità dei materiali oggetto di utilizzo;
    - attività di recupero effettuate;
    - sito di destinazione.

    La dichiarazione di conformità è presentata tramite PEC ad ARPAE - SAC e ST di Ravenna, almeno **30 giorni** prima dell'inizio delle operazioni di conferimento al sito di destinazione.
    Tutti i soggetti che intervengono nel procedimento di recupero e di utilizzo dei materiali conservano una copia della dichiarazione per almeno un anno dalla data del rilascio, mettendola a disposizione delle autorità competenti che la richiedano.
25. Per quanto non specificatamente indicato nella presente AU, si applicano le disposizioni sui materiali di dragaggio di cui all'art. 184-quater del D.Lgs n. 152/2006 e smi.
26. Il gestore è tenuto a garantire la tracciabilità dei rifiuti, rispettando gli adempimenti di cui alla Parte IV del D.Lgs n. 152/2006 e smi in materia di registro di carico/scarico.
27. La classificazione e la gestione dei rifiuti prodotti nell'impianto deve avvenire secondo quanto previsto alla Parte IV del D.Lgs n. 152/2006 e smi, anche attraverso l'utilizzo di determinazioni di carattere analitico.

In attesa del conferimento a terzi per le opportune operazioni di recupero/smaltimento finale dei rifiuti prodotti nell'impianto, è consentito il deposito temporaneo, per categorie omogenee, nelle preposte aree individuate nell'apposita planimetria di depositi e stoccaggi mantenuta presso l'impianto a disposizione degli organi di controllo, purché attuato in conformità a quanto previsto dall'art. 185-bis, del D.Lgs n. 152/2006 e smi.

28. Le aree di deposito temporaneo prima della raccolta dei rifiuti prodotti in impianto devono essere opportunamente perimetrate e individuate in sito mediante apposizione di cartellonistica e segnaletica, con indicazione della tipologia dei rifiuti depositati (codice EER).
29. Per il deposito temporaneo prima della raccolta dei rifiuti prodotti in impianto, il gestore deve individuare preventivamente di quale criterio gestionale intende avvalersi (temporale o quantitativo), da esplicitare nel registro di carico/scarico dell'anno in corso.
30. Il gestore è tenuto a verificare che il soggetto a cui consegna i rifiuti sia in possesso delle necessarie autorizzazioni.
31. Qualora si verifichi un incidente devono essere avviate con la massima tempestività tutte le attività previste nel piano di emergenza interno appositamente redatto.
32. A chiusura dell'impianto deve essere previsto un piano di ripristino al fine di garantire la fruibilità del sito in coerenza con la destinazione urbanistica dell'area.

Allegato B

SCARICO IN ACQUE SUPERFICIALI DI ACQUE REFLUE INDUSTRIALI CONTENENTI SOSTANZE PERICOLOSE, DI ACQUE DI PRIMA PIOGGIA E DI ACQUE REFLUE DI DILAVAMENTO

Lo **scarico in acque superficiali** (canale Piomboni) delle **acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose**, delle **acque di prima pioggia** e delle **acque reflue di dilavamento** oggetto della presente AU è autorizzato, ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs n. 152/2006 e smi, nel rispetto delle condizioni e delle prescrizioni di seguito indicate, individuate sulla base di:

- D.Lgs n. 152/2006 e smi - Parte III, Titolo III in materia di tutela dei corpi idrici e disciplina degli scarichi;
- DGR della Regione Emilia-Romagna n. 1053/2003 recante disposizioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento;
- DGR della Regione Emilia-Romagna n. 286/2005 concernente indirizzi per la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne;
- DGR della Regione Emilia-Romagna n. 1860/2006 recante linee guida di indirizzo per la gestione delle acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia in attuazione della DGR n. 286/2005

Condizioni:

- La sezione impiantistica di depurazione delle acque reflue industriali derivanti dal trattamento dei rifiuti in impianto è composta da due linee identiche operanti in parallelo.
  L'acqua in uscita da ciascun chiarificatore (CH-20) della sezione impiantistica di trattamento dei rifiuti è inviata verso una vasca di abbattimento metalli pesanti (TK-23) di volume utile pari a 277 m^3 dotata di elettroagitatore, che rappresenta l'effettivo inizio della fase di depurazione delle acque reflue industriali derivanti dall'impianto, dove vengono trattate mediante dosaggio di solfuro organico per poi essere convogliate, previo dosaggio di coagulante, verso la fase di filtrazione dei solidi sospesi, attuata in ciascuna linea mediante una batteria in serie di 4 filtri a sabbia quarzifera (FQ-25) e 4 filtri a carboni attivi (FCA-27). Tali filtri sono ciclicamente rigenerati mediante flussaggio di acqua di controlavaggio, approvvigionata dalla vasca di accumulo delle acque reflue industriali depurate (TK-26) di volume utile pari a 115 m^3.
  Le acque di controlavaggio delle unità filtranti sono invece sottoposte a trattamento chimico-fisico in un'unica linea dedicata, composta da:
  - vasca di accumulo e omogeneizzazione (TK-28) di volume utile pari a 115 m^3;
  - sedimentatore a pacchi lamellari (CH-30), previo dosaggio di reattivi (quali: coagulante, idrossido di sodio, acido solforico, polielettrolita), per la separazione della frazione acquosa che viene rilanciata in testa al trattamento chimico-fisico dei rifiuti nelle vasche di omogeneizzazione/reazione (TK-17), mentre la frazione fangosa viene accumulata in apposita vasca (TK-31) di volume utile pari a circa 2 m^3;
  - filtropressa (FP-32) per la disidratazione dei fanghi, con rilancio delle acque di risulta in testa alla stessa linea di trattamento nella vasca TK-28. I fanghi disidratati costituiscono rifiuto (codice EER 190813*/190814 in relazione al giudizio di classificazione) che viene raccolto e sottoposto al deposito temporaneo in cassoni scarrabili impermeabili.

  Le acque reflue industriali così depurate sono inviate alla vasca di accumulo dell'acqua trattata (TK-26) di volume utile pari a 115 m^3 per poi essere scaricate in acque superficiali (Canale Piomboni), previo passaggio dal punto ufficiale di campionamento, costituito da un rubinetto posto sulla tubazione di scarico collocato all'interno di un pozzetto identificato nell'apposita planimetria delle reti fognarie dell'impianto come "**pozzetto di campionamento 3**".
  La portata dello scarico di acque reflue industriali in acque superficiali è stimata in 631 m^3/h, al netto dei volumi di acque riutilizzate internamente.
  In relazione alle caratteristiche dei rifiuti in ingresso, le **acque reflue industriali** che si originano dall'impianto sono caratterizzate almeno dalla presenza delle seguenti sostanze pericolose: *Arsenico*, *Cadmio*, *Cromo Totale*, *Cromo Esavalente*, *Mercurio*, *Nichel*, *Piombo*, *Rame*, *Composti organici dello stagno*, *Zinco*, *BTEX*, *IPA*, *Idrocarburi totali* (presenti nella Tabella 5 dell'Allegato 5 alla Parte III del D.Lgs n.152/2006 smi), in concentrazioni superiori ai limiti di rilevabilità delle metodiche di rilevamento indicati nella seguente tabella:

Sostanza pericolosa	Limite di rilevabilità della metodica analitica [mg/]
Arsenico	0,010
Cadmio	0,010
Cromo Totale	0,010
Cromo Esavalente	0,020
Mercurio	0,0005
Nichel	0,010
Piombo	0,020
Rame	0,010
Composti organici dello stagno (come Sn)	0,010
Zinco	0,020
BTEX	0,001
IPA	0,00001
Idrocarburi totali	0,05

- Le acque reflue industriali trattate sono riutilizzate internamente, in parte nei processi di trattamento dei rifiuti e di depurazione delle acque reflue industriali, nonché utilizzate per il bagnamento dei materiali in cumuli e della viabilità interna.
- La sezione impiantistica di depurazione delle acque reflue è dotata di sistema SCADA per il controllo e il monitoraggio in continuo dei parametri chimico/fisici e dello stato di funzionamento delle apparecchiature elettromeccaniche; In particolare, la strumentazione di controllo in continuo installata prima dello scarico delle acque reflue industriali in acque superficiali è costituita da:
  - misuratore del pH;
  - misuratore di idrocarburi;
  - misuratore di torbidità;
  - misuratore di portata.
- Le superfici scoperte delle aree di impianto, della superficie totale di 39.792 m^2 (al netto degli argini), sono state assoggettate alla DGR n. 286/05 e precisamente sono state classificate:
  - **Acque di prima pioggia**: tutte le aree dell'impianto ad esclusione delle zone di deposito dei materiali di dragaggio sottoposti alle operazioni di recupero in impianto (frazione sabbiosa grossolana e frazione argillosa-limosa fine) per una superficie complessivamente pari a circa 5.100 m^2 e della superficie della vasca di sedimentazione (CH-20) di circa 1.300 m^2 in quanto priva di copertura (per cui le acque meteoriche vi cadono all'interno); in particolare le aree assoggettate a prima pioggia sono:
    - aree impermeabili impianto con superficie pari a 12056 m^2 (Ca = 1)
    - aree impermeabili strade/parcheggi con superficie pari a 14.034 m^2 (Ca = 1)
    - area permeabile (ghiaia) con superficie pari a 7.302 m^2 (Ca = 0,3)

    Le acque meteoriche di dilavamento derivanti da tali aree, classificate acque di prima pioggia, vengono convogliate ad un sistema di trattamento in continuo, costituito da un pozzetto scolmatore, da due dissabbiatori-sedimentatori e disoleatori dotati di filtro a pacco lamellare o filtro a coalescenza, del volume totale di 30 m^3 (15 m^3 x linea).
    Il dimensionamento del sistema di trattamento in continuo delle acque di prima pioggia è conforme a quanto previsto dalle norme UNI EN 858.
    Le acque di seconda pioggia sono convogliate, tramite pozzetto scolmatore, alla stazione di sollevamento e da qui destinate allo scarico in acque superficiali (Canale Piombone); tale scarico non è soggetto ad autorizzazione ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs n. 152/2006 e smi.
    Le acque di prima pioggia trattate sono inviate, previo passaggio dal pozzetto ufficiale di

prelevamento individuato nel pozzetto posto a valle del sistema di trattamento (sedimentazione e disoleazione) e identificato nell'apposita planimetria delle reti fognarie dell'impianto come "**pozzetto di campionamento 1**", alla stazione di sollevamento e da qui destinate allo scarico in acque superficiali (Canale Piombone).

- **Acque reflue di dilavamento**: le 3 aree di deposito dei materiali di dragaggio sottoposti alle operazioni di recupero in impianto (frazione sabbiosa grossolana e frazione argillosa-limosa fine) per una superficie complessivamente pari a circa 5.100 m^2, realizzate con pavimentazione in cemento armato (Ca = 0,8).
  Le acque reflue di dilavamento derivanti da tali aree vengono convogliate a 3 sistemi di trattamento in continuo, costituiti da sedimentatori e dimensionati in funzione della superficie asservita, precisamente:
  - sedimentatore del volume di 45 m^3 (DISS- 01) asservito ad una superficie pari a 1.200 m^2
  - sedimentatore del volume di 45 m^3 (DISS- 02) asservito ad una superficie pari a 1.300 m^2
  - sedimentatore del volume di 90 m^3, costituito da 2 vasche in parallelo da 45 m^3 (DISS- 03) asservito ad una superficie pari a 2.600 m^2

  Le acque reflue di dilavamento trattate vengono riunite e previo passaggio dal pozzetto ufficiale di prelevamento individuato nel pozzetto posto a valle dei tre sistemi di sedimentazione e identificato nell'apposita planimetria delle reti fognarie dell'impianto come "**pozzetto di campionamento 2**", inviate alla stazione di sollevamento e da qui destinate allo scarico in acque superficiali (Canale Piombone).

- Ai piedi dell'argine del bacino di impianto, è prevista una canaletta di guardia che raccoglie le acque meteoriche derivanti dalla scarpata e dalle rampe. Tale canaletta è collegata alla stazione di sollevamento che convoglia le acque meteo in acque superficiali (Canale Piombone); tale scarico non è soggetto ad autorizzazione ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs n. 152/2006 e smi.
- Al fine di ridurre lo sporcamento dovuto al trascinamento di materiale pulverulento potenzialmente presente nelle aree di circolazione degli automezzi, è previsto un punto di lavaggio delle ruote e della porzione inferiore dei mezzi adibiti al trasporto dei materiali di dragaggio sottoposti alle operazioni di recupero in impianto verso i siti di destinazione, a mezzo di lavaruote ad azionamento automatico e completo ricircolo dell'acqua di lavaggio.
- La planimetria delle reti fognarie (Revisione 2 di Novembre 2023), dove sono indicati i punti/pozzetti ufficiali di prelevamento, costituisce parte integrante della presente AU e viene allegata.
- Le misure ordinarie di prevenzione da adottare per il mantenimento delle reti fognarie e delle aree di piazzale assoggettate alla DGR n. 286/2005 sono definite in apposito Piano di Gestione delle aree scoperte che costituisce parte integrante della presente AU e viene allegato.

Prescrizioni:

1. Lo scarico delle **acque reflue industriali** contenenti le sostanze pericolose, nel punto ufficiale di prelevamento (**punto di prelievo per campionamento 3**) deve essere conforme ai valori limite di emissione stabiliti per lo scarico in acque superficiali dalla Tabella 3 dell'Allegato 5 alla Parte III del D.Lgs n. 152/2006, ad eccezione dei parametri *Cloruri* e *Solfati* che non si applicano per lo scarico in zone equiparabili ad acque marine costiere e dei parametri *Azoto Totale* e *Fosforo Totale* che devono rispettivamente rispettare i valori limite di emissione di 10 mg/l e 1 mg/l (area sensibile);
2. Deve essere eseguito, con frequenza **mensile** dalla data di messa in esercizio dell'impianto, un campionamento rappresentativo delle acque reflue industriali nel punto ufficiale di prelevamento. I parametri minimi da ricercare sono: *pH, BOD, COD, Fosforo Totale, Azoto Nitroso, Azoto Nitrico, Azoto Ammoniacale, Azoto Totale, Solidi Sospesi Totali, Alluminio, Arsenico, Cadmio, Cromo Totale, Cromo Esavalente, Mercurio, Nichel, Piombo, Rame, Composti organici dello stagno, Zinco, BTEX, IPA, Idrocarburi totali, Tensioattivi totali*.
   I primi 6 rapporti di prova dei campioni di cui sopra dovranno essere mantenuti a disposizione degli organi di vigilanza presso l'impianto e dovranno essere trasmessi tramite PEC ad ARPAE - SAC e ST di Ravenna, non appena disponibili; successivamente i rapporti di prova, redatti a firma di tecnico abilitato, dovranno essere inviati tramite PEC ad ARPAE - SAC e ST di Ravenna con cadenza semestrale.
3. Nel caso si verifichino imprevisti tecnici che modificano provvisoriamente il regime e la qualità dello scarico delle acque reflue industriali contenente le sostanze pericolose, dovrà esserne data immediata comunicazione via PEC ad ARPAE - SAC e ST di Ravenna, indicando le cause, le azioni correttive messe in campo e i tempi di ripristino.

4. Dovrà essere effettuata periodica manutenzione all'impianto di trattamento delle acque reflue industriali al fine di mantenere conforme la specifica funzionalità depurativa. Tutti i rifiuti derivanti da tale operazione dovranno essere gestiti e smaltiti, in ottemperanza alla Parte IV del D.Lgs n. 152/2006 smi.
5. Ogni eventuale variazione strutturale o ampliamento che modifichi permanentemente le caratteristiche quali-quantitative dello scarico delle acque reflue industriali contenente le sostanze pericolose, comportando il rilascio di nuova autorizzazione allo scarico da comprendere nella presente AU, costituisce modifica sostanziale da richiedere ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs n. 152/2006 e smi.
6. Deve essere predisposto e conservato presso l'impianto, un registro dove annotare giornalmente i dati di controllo e monitoraggio delle acque reflue industriali in uscita all'impianto di trattamento.
7. Lo scarico delle **acque reflue di dilavamento** e delle **acque di prima pioggia** nei relativi pozzetti ufficiali di prelevamento (rispettivamente, **pozzetto di campionamento 1** e **pozzetto di campionamento 2**) deve essere conforme ai valori limite di emissione stabiliti per lo scarico in acque superficiali dalla Tabella 3 dell'Allegato 5 alla Parte III del D.Lgs n. 152/2006, ad eccezione dei parametri *Cloruri* e *Solfati* che non si applicano per lo scarico in zone equiparabili ad acque marine costiere e dei parametri *Azoto Totale* e *Fosforo Totale* che devono rispettivamente rispettare i valori limite di emissione di 10 mg/l e 1 mg/l (area sensibile);
8. Deve essere eseguito, **entro 3 mesi** dalla data di messa in esercizio dell'impianto e successivamente con cadenza **bimestrale**, un campionamento rappresentativo delle acque reflue di dilavamento e delle acque di prima pioggia, nei rispettivi pozzetti ufficiali di prelevamento. I parametri minimi da ricercare sono: *pH, BOD, COD, Fosforo Totale, Azoto Nitroso, Azoto Nitrico, Azoto Ammoniacale, Azoto Totale, Solidi Sospesi Totali, Alluminio, Arsenico, Cadmio, Cromo Totale, Cromo Esavalente, Mercurio, Nichel, Piombo, Rame, Composti organici dello stagno, Zinco, BTEX, IPA, Idrocarburi totali, Tensioattivi totali*.
   I rapporti di prova relativi ai campioni di cui sopra, redatti a firma di tecnico abilitato, dovranno essere mantenuti a disposizione degli organi di vigilanza presso l'impianto e inviati tramite PEC ad ARPAE - SAC e ST di Ravenna con cadenza semestrale.
9. Dovrà essere effettuata periodica manutenzione ai sistemi di trattamento delle acque reflue meteoriche (sedimentatori DISS-01, DISS-02, DISS-03), al fine di mantenere i volumi utili di contenimento e la funzionalità depurativa. Tutti i rifiuti derivanti da tali operazioni dovranno essere gestiti e smaltiti, in ottemperanza alla Parte IV del D.Lgs n. 152/2006 smi.
10. Dovrà essere effettuata manutenzione **semestrale** alla vasca di prima pioggia (sedimentatore e disoleatore), al fine di mantenere conformi i volumi utili di contenimento e la funzionalità depurativa. Tutti i rifiuti derivanti da tali operazioni dovranno essere gestiti e smaltiti, in ottemperanza alla Parte IV del D.Lgs n. 152/2006 smi.
11. Le operazioni di manutenzione dei sistemi di trattamento delle acque reflue di dilavamento e delle acque di prima pioggia devono essere annotate su apposito registro da conservare press l'impianto a disposizione degli organi di vigilanza.
12. Nel caso si verifichino imprevisti tecnici che modificano provvisoriamente il regime e la qualità dello scarico delle acque reflue di dilavamento e/o delle acque di prima pioggia, dovrà esserne data immediata comunicazione via PEC ad ARPAE - SAC e ST di Ravenna, indicando le cause, le azioni correttive messe in campo e i tempi di ripristino;
13. Ogni eventuale variazione strutturale o ampliamento che modifichi permanentemente le caratteristiche quali-quantitative dello scarico delle acque reflue di dilavamento e/o delle acque di prima pioggia, comportando il rilascio di nuova autorizzazione allo scarico da comprendere nella presente AU, costituisce modifica sostanziale da richiedere ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs n. 152/2006 e smi.
14. I punti/pozzetti ufficiali di prelevamento, così come disposto dall'art. 101, comma 3) del D.Lgs n. 152/2006 smi, devono essere mantenuti sempre accessibili agli organi di vigilanza; devono essere posizionati e manutenuti in modo da garantire l'accessibilità in ogni momento e da permettere il campionamento in sicurezza nel rispetto del D.Lgs n. 81/2008 e smi. Inoltre il gestore deve assicurare la presenza di idonei strumenti per l'apertura (chiavi, paranchi, ecc.) dei pozzetti di prelevamento onde consentire il prelievo delle acque reflue.

Allegato C

EMISSIONI IN ATMOSFERA DIFFUSE

Le emissioni in atmosfera di tipo diffuso (polverulente) ascrivibili alle operazioni di movimentazione e stoccaggio dei materiali di dragaggio sottoposti al recupero nell'impianto oggetto della presente AU e relativa viabilità sono autorizzate, ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs n. 152/2006 e smi, nel rispetto delle prescrizioni di seguito indicate, finalizzate ad assicurarne il contenimento.

Prescrizioni

1. Quale previsione delle azioni di minima da attuare per il contenimento delle emissioni diffuse polverulente derivanti dall'esercizio dell'impianto devono essere adottate le seguenti modalità gestionali, da tradurre in apposita procedura per cui è fatto salvo quanto specificatamente prescritto nel dispositivo della presente AU.

Viabilità interna

Per il contenimento delle emissioni diffuse polverulente derivanti dal transito dei mezzi che percorrono la viabilità interna devono essere adottati i seguenti accorgimenti:

- Copertura del cassone di carico: per ogni transito.
- Limitazione della velocità massima a 30 km/h: per ogni transito.
- Bagnatura periodica della viabilità:
  - Nel periodo estivo (da aprile a settembre) la bagnatura avverrà 1 volta al giorno, indicativamente a metà giornata. Poiché il materiale oggetto di lavorazione è umido, il gestore dell'impianto potrà decidere di ridurre la frequenza in relazione allo stato di umidità della viabilità. In caso di pioggia, le operazioni di bagnatura verranno interrotte fino al terzo giorno successivo al termine delle precipitazioni.
  - Nel periodo invernale (da ottobre a marzo) la bagnatura avverrà 1 volte alla settimana. Poiché il materiale oggetto di lavorazione è umido, il gestore dell'impianto potrà decidere di ridurre la frequenza in relazione allo stato di umidità della viabilità. In caso di pioggia, le operazioni di bagnatura verranno interrotte fino al 15esimo giorno successivo al termine delle precipitazioni.

  Per la bagnatura periodica della viabilità vengono tenute a disposizione autobotti attrezzate nella parte posteriore con ugelli eroganti un getto d'acqua. L'acqua necessaria sarà prelevata dalla vasca di stoccaggio delle acque depurate prima dello scarico.

Responsabilità: Gestore dell'impianto.

Verifica attuazione: Capo impianto.

Registrazioni: Le operazioni di bagnatura vengono annotate nel Registro delle emissioni. Nel medesimo registro vengono annotati i motivi per cui la bagnatura non viene eventualmente effettuata; in tal caso l'annotazione deve contenere, oltre alla motivazione, l'indicazione se l'attività prevista viene annullata o spostata in altra data.

Movimentazione dei materiali

Per il contenimento delle emissioni diffuse polverulente derivanti dalle operazioni di carico/scarico e stoccaggio in cumulo dei materiali devono essere adottati i seguenti accorgimenti:

- Minimizzazione delle altezze di caduta dei materiali: per ogni carico/scarico.
- Bagnatura periodica dei cumuli:
  - In fase di formazione dei cumuli, sul fronte di avanzamento;
  - In fase di escavo dei cumuli, sul fronte di escavo.

  Poiché il materiale è coesivo, la bagnatura dei cumuli è finalizzata alla formazione di una crosta superficiale che impedisce la dispersione di polveri; per tale motivo si prevede di effettuare la bagnatura solamente sui fronti in cui tale coesione viene rotta per effetto dell'azione meccanica dei mezzi d'opera.

  Poiché il materiale oggetto di lavorazione è umido, il gestore dell'impianto potrà decidere di non effettuare la bagnatura in relazione allo stato di umidità del materiale. In caso di pioggia, le operazioni di bagnatura verranno interrotte.

  Per la bagnatura periodica dei cumuli vengono tenute a disposizione autobotti dotate di irrigatori a lunga gittata nella parte superiore della cisterna. L'acqua necessaria sarà prelevata dalla vasca di stoccaggio delle acque depurate prima dello scarico.

Responsabilità: Gestore dell'impianto.

Verifica attuazione: Capo impianto.

Registrazioni: Le operazioni di bagnatura vengono annotate nel Registro delle emissioni. Nel medesimo registro vengono annotati i motivi per cui la bagnatura non viene eventualmente effettuata; in tal caso

l'annotazione deve contenere, oltre alla motivazione, l'indicazione se l'attività prevista viene annullata o spostata in altra data.

Viabilità esterna

Per il contenimento delle emissioni diffuse polverulente derivanti dal transito dei mezzi in uscita dall'impianto per il trasporto dei materiali verso i siti di destinazione, prima dell'immissione sulla viabilità pubblica, devono essere adottati i seguenti accorgimenti:

- Copertura del cassone di carico:per ogni camion in uscita.
- Transito attraverso il lavaruote: per ogni camion in uscita.
- Verifica tenuta del cassone per evitare perdite di carico: per ogni camion in uscita.

Responsabilità: Gestore dell'impianto.

Verifica attuazione: Operatore pesa al momento dell'uscita del camion.

Registrazioni: Nessuna registrazione prevista

2. L'apposito Registro delle emissioni con pagine numerate e bollate dal Servizio Territoriale ARPAE di Ravenna, su cui annotare le operazioni di bagnatura e/o le motivazioni della mancata attuazione, deve essere tenuto costantemente compilato e conservato presso l'impianto a disposizione degli organi di controllo.

Si attesta che il presente documento è copia conforme dell'atto originale firmato digitalmente.